



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48**

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. N. 175/2016**

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Manuela CHIODA - Sindaco	Sì
2. CANELLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. FORNO Mauro - Assessore	Sì
4. POZZO Valter - Consigliere	Giust.
5. SALINO Edilio - Consigliere	Sì
6. DI GIORGI Domenica - Consigliere	Sì
7. PARON Elisa - Consigliere	Sì
8. REVELLI Andrea - Consigliere	Giust.
9. MAGNONE Simonetta - Consigliere	Sì
10. GUERRINI Roberto - Consigliere	Giust.
11 LACCHIA Stefania - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale dott. Claudio Riccardo GIACHINO (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti Manuela CHIODA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. e smi, sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. e smi;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e smi;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATO altresì che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di SALUSSOLA in enti di tipo societario è stato istruito dagli uffici comunali in conformità agli indicati criteri secondo quanto indicato nelle *"Linee guida emesse dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la razionalizzazione delle società partecipate (art. 20 TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni dei rappresentanti (art. 17 d.l. 90/2014"*) di cui si allega la risultanza come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non essendo mutato in alcun modo il profilo delle partecipazioni societarie dell'Ente.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sue partecipazioni;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, ed art. 10 T.U.S.P.;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 d.lgs. 19.8.2016 modificato con d.lgs. 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2021;
2. di approvare, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, il seguente l'elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

Partecipazioni

N	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	A.T.A.P. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.	Trasporto terrestre di passeggeri	€ 13.025.313,80	0,242%
2	A.T.L. Agenzia accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli	Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale	€ 400.000,00	0,10%
3	CORDAR S.P.A. Biella Servizi	Gestione servizio idrico integrato (fognatura)	€ 2.999.912,00	0,0001%
4	SEAB Società Ecologica Area Biellese S.P.A.	Gestione servizio igiene urbana	€ 936.071,00	1,08%
5	S.I.I. S.P.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese	Gestione servizio idrico integrato (acquedotto)	€ 130.569,00	1,4106%
6	ENER.BIT s.r.l. (partecip. indiretta)	Gestione servizi energia, illuminazione pubblica	€ 100.000,00	0,000049%

3. di dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;
4. di allegare la risultanza della rilevazione delle società partecipate da trasmettere al Mef tramite il portale dedicato e alla competente Corte dei Conti sulla base dello "Schema per il censimento annuale delle partecipazioni" redatto dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.

el che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato digitalmente
Manuela CHIODA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
dott. Claudio Riccardo GIACHINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Salussola.